

**REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2000 DELLA COMMISSIONE**  
del 24 luglio 2000

**che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tale elenco è stato stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2000 <sup>(4)</sup>.
- (2) L'Argentina e la Svizzera hanno chiesto alla Commissione di estendere le categorie di prodotti incluse nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 allo scopo di includervi gli animali e i prodotti di origine animale. Esse hanno presentato le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità di tali paesi risulta che le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione degli animali e

dei prodotti di origine animale nei paesi in questione sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91. In attesa tuttavia di alcune garanzie da parte delle autorità argentine, occorre limitare a sei mesi l'equivalenza per gli animali e i prodotti di origine animale.

- (4) Israele ha chiesto alla Commissione di modificare i termini della sua inclusione nell'elenco in modo da consentire l'importazione di materie prime coltivate biologicamente. Israele ha presentato le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall'esame delle informazioni presentate risulta che le norme sono equivalenti a quelle della normativa comunitaria.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne l'Argentina, Israele e la Svizzera.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 67 del 15.3.2000, pag. 12.